

Maria-Teresa Sagri Ittig/CNR

La complessità degli obiettivi preposti dal multilinguismo, figura particolarmente evidente nel settore della produzione normativa, dove “il principio di eguaglianza e l’esigenza di garantire la partecipazione democratica nell’ambito del processo di integrazione europea, trovano espressione pratica, nell’obbligo di tradurre l’intera produzione documentale in tutte le lingue dell’Unione” [1]. Una ricostruzione della prassi operativa seguita dai funzionari può quindi risultare utile per chiarire il *modus operandi* multilingue, comprendere la portata pratica dell’uso istituzionale delle lingue e affrontare alcune riflessioni sulla valenza comunicativa del prodotto normativo comunitario.

Il nodo centrale della produzione normativa comunitaria risiede nella necessità di ‘comunicare’ contenuti prescrittivi nelle diverse lingue europee, senza svilire la coerenza e l’uniformità del diritto comunitario [2]. Nelle altre esperienze internazionali la redazione di contenuti normativi plurilingue [3], non rappresenta un ostacolo così rilevante. In tali contesti, il rapporto tra membri della organizzazione è gestito soltanto dai rispettivi delegati nazionali [4] ; si esclude, pertanto, la redazione plurilingue di atti normativi uniformi ed ogni rapporto diretto tra organizzazioni e cittadini degli Stati afferenti. Nel caso europeo, diversamente, la norma nasce per il cittadino, pertanto le leggi sono da questo conosciute solo se disponibili nella lingua nazionale e di conseguenza nelle varie lingue della comunità. Tale esigenza, secondo Fishman, è indotta dall’affermarsi nell’ordinamento di una inusuale forma di “democrazia etnolinguistica, società nuova sul vecchio continente, dove non è solo il diritto alla lingua del semplice cittadino o dell’uomo politico ad essere riformato, quanto il principio legislativo, in un senso finora ignorato nella storia dell’umanità” [5]. Il problema della “leggibilità” dei testi diviene, pertanto, un tema centrale delle riflessioni in materia di tecnica legislativa ed è tanto più avvertito quanto maggiore è la rilevanza giuridica e politica del testo comunitario stesso. [6] Il diritto di conoscere la norma

comunitaria nel proprio idioma nazionale ed il principio dell'applicazione uniforme della disciplina, più volte ribadito dalla Corte di Giustizia, rappresentano una garanzia necessaria non solo per gli atti direttamente applicabili all'ordinamento nazionale, ma anche per quelli che necessitano di un intervento di mediazione da parte del singolo Stato membro. In questo secondo caso, nonostante l'esigenza di trasporre il senso normativo sia un compito prevalentemente nazionale, rimane imprescindibile, ai fini della armonizzazione, il dovere dell'UE di produrre un diritto europeo chiaro, semplice e soprattutto uniforme al di là della sua natura plurilingue. A conferma di ciò la stessa Corte di Giustizia ha statuito che nessun obbligo giuridico di fonte comunitaria possa essere imposto ai cittadini comunitari se il testo normativo da cui l'obbligo discende non è tradotto e pubblicato ufficialmente nella lingua nazionale del cittadino interessato [7]. La Corte precisa che "il principio della certezza del diritto nonché il principio dell'uguaglianza dei cittadini sono garantiti, in particolare, dall'obbligo formale di una regolare pubblicazione della normativa nella lingua ufficiale del destinatario". Trova, pertanto, conferma il principio secondo cui il diritto comunitario sia per sua natura un diritto plurilingue, che deve necessariamente esprimersi in tutti gli idiomi comunitari, [8] ovvero riuscire a produrre versioni plurilingue della medesima normativa. Soprattutto nei casi in cui la normativa può essere direttamente adottata dalle singole pubbliche autorità, senza bisogno di un atto di recepimento da parte dello Stato membro [9], è necessario che la norma possa essere uniformemente applicabile senza possibili variazioni indotte da differenti interpretazioni. [10]

Per far fronte a tale esigenza, le istituzioni possono decidere di usare tutte o solo alcune lingue nazionali, ma ciò determina importanti riflessi giuridici nell'uno e nell'altro senso. In particolare, nel contesto più prettamente operativo, all'immagine del multilinguismo politico si è scelto di affiancare un complesso e più limitato plurilinguismo istituzionale coinvolto quotidianamente nella difficile "arte di fare le leggi" [11]. Vale a dire, il principio di assoluta tutela della diversità, teorizzato dai

Trattati sembra essere sfumato dalle logiche dell'efficienza amministrativa verso l'uso di un numero limitato di idiomi, prescelti come "lingue di lavoro". La scelta di impiegare solo alcuni idiomi di lavoro per elaborare il documento e produrre soltanto successivamente in ciascuna lingua dell'Ue, norme o atti di valore giuridico valevoli per tutti gli Stati membri, innesca un meccanismo procedurale estremamente complesso. Spetta in particolare ad alcune procedure interne all'iter legis e non codificate nelle fonti, il garantire un'effettiva coerenza linguistica nella redazione delle diverse versioni ufficiali. Prima fra tutte l'attività di traduzione, indispensabile "strumento ponte" [12] che, sembra tuttavia, concretizzare al suo interno le maggiori 'complessità' ed i principali 'limiti' del multilinguismo. Nella produzione normativa, infatti, il lavoro dei traduttori, affiancato da quello di operatori giuridici specializzati, sembra perdere la fisionomia di trasposizione fedele di un contenuto linguistico da un idioma all'altro, per divenire un momento centrale di formazione di una normativa che, sebbene la sua natura plurilingue, deve risultare omogenea e coerente. [13]

All'interno della procedura normativa comunitaria, la norma sembra, nascere da una forma di compromesso tra redazione parallela dei testi e traduzione. Una parte della letteratura parla in tal senso non di traduzione quanto di coredazione della legge comunitaria [14], alludendo ad una procedura in cui ogni documento normativo viene redatto in modo collegiale, attraverso una stesura comune e parallela delle differenti versioni linguistiche, il cui risultato sono testi considerati originali. [15] Questa prassi operativa, osserva Gallas, è tipica dei tradizionali sistemi caratterizzati da una presenza limitata di diversità linguistiche, poiché presuppone che gli atti siano "pensati fin dagli inizi in ciascuno delle lingue ufficiali". Gallas T., ope cit., p. 139. In tali contesti, infatti, è stato possibile sviluppare un metodo di redazione contestuale delle versioni a cui fa seguito solo in tono minore una fase di strutturazione ed adeguamento reciproco e contestuale del profilo linguistico. [16] In tal modo i contenuti normativi non vengono sottoposti "alle costrizioni che sono proprie della traduzione e che spesso obbligano a

compromessi nella lingua di arrivo”. [17] Questa procedura, secondo una diversa parte della dottrina, risulta tuttavia difficilmente assimilabile a quella sperimentata nella dimensione comunitaria, dove infatti “l’aspetto della quantità, muta in un problema di qualità”. [18] Il funzionario UE non risulta un operatore, come per esempio quello del sistema canadese o svizzero, nato e formato in un contesto storicamente e culturalmente bilingue [19] ma anzi, si trova ad operare per mezzo di contesti linguistici diversi dalla lingua madre. [20] Nei casi in cui la lingua dell’operatore non sia fra le prescelte diventa estremamente complesso ‘pensare’ l’atto nelle lingue di lavoro e la stessa operazione diviene addirittura improponibile se immaginata per tutte le diverse versioni linguistiche. Consegua a ciò che nonostante, in relazione al principio della pari dignità formale delle versioni degli atti normativi comunitari, non appaia lecito parlare di una lingua originale di partenza e di altre differenti lingue di arrivo, la pratica normativa, prevede generalmente che solo il testo originale sia redatto in una sola lingua e che le altre versioni siano da considerarsi frutto di un’intensa attività di traduzione dell’originale. [21] Ne consegue che, il garantire la piena parità tra i differenti testi non sembra escludere la possibilità di avvalersi di vere e proprie traduzioni, piuttosto che di singole versioni dello stesso documento”.

Il considerare l’insieme delle diverse versioni linguistiche come un unico filo attraverso il quale il legislatore comunitario invia il suo messaggio, nulla toglie all’esigenza che il testo esprima compiutamente lo stesso contenuto in ogni singola lingua, [22] ovvero garantire una concordanza perfetta dei testi in tutte le lingue ufficiali. Tale operazione si scontra tuttavia con la necessità di avere a disposizione modalità espressive capaci di trasmettere adeguatamente il contenuto a prescindere dalle diversità linguistiche.

In generale possiamo dire che, ogni volta che in un contesto monolingue il legislatore si appresta a redigere un testo normativo si pone il problema di scegliere il linguaggio con il quale è opportuno esprimersi. A livello nazionale, la costruzione del testo normativo è realizzata separando il momento della individuazione dei contenuti politici

da quello della definizione dei concetti tecnici. Vale a dire si “assegna alla sfera politica il dibattito sui contenuti e si riserva invece ai tecnici il compito, solo teoricamente imparziale, di trasporre tali contenuti in norme”. [23] Una volta che la proposta legislativa è stata concepita e redatta in linguaggio politico questa viene consegnata agli uffici legislativi. Il documento inizia così a percorrere un iter dove la figura del tecnico legislativo è chiamato a “trasporre” le volontà politiche in concettualizzazioni mentali e formalizzazioni di precetti giuridici generali atti a trasformare il testo politico in testo legale [24]. Questa fase, si compone di un momento di tecnica normativa formale, che consiste nell’insieme di regole stilistiche che presiedono alla stesura dei testi normativi, [25] ed uno sostanziale che si concentra nel trasporre in disciplina giuridica le indicazioni politiche del contesto statale di riferimento. In questo secondo momento le indicazioni politiche che si vogliono trasmettere in forma di norma subiscano, dopo l’usuale percorso di semplificazione e standardizzazione attraverso l’adozione di regole stilistiche e formali per la stesura di testi normativi, anche un’analisi più prettamente sostanziale. Dal punto di vista linguistico questo secondo aspetto della tecnica normativa si traduce non solo nel valutare se la forma linguistica prescelta possa effettivamente veicolare il significato giuridico, ma anche nella possibilità del formante, di ricorrere a nuovi esperimenti linguistici.

E’ proprio questo momento di forte elaborazione linguistica ad indurre un parallelo tra l’intervento compiuto dal tecnico nazionale con quello del traduttore comunitario [26]. Il trasporre il contenuto normativo all’interno di costrutti linguistici diversi può essere considerato in parte equivalente, o quanto meno presentare molti punti di contatto con il lavoro svolto dal formante nazionale nella elaborazione sostanziale della norma, là dove anche quest’ultimo sembra chiamato a ’tradurre’ l’idea politica in precetto.

In questi casi, infatti, il formante sembra essere chiamato a “modellare” il contenuto normativo, sia esso mono o plurilingue, e rendere “giuridicamente ottenibili i fini della

norma”. [27] Similmente al tecnico nazionale, che è incaricato di “tradurre” in linguaggio giuridico il linguaggio politico generale, anche il traduttore dell’UE compie delicatissime scelte terminologiche, per adattare, con i mezzi linguistici a disposizione, il fine preposto dall’iniziativa legislativa. Nel parallelo tra i due momenti redazionali, dovremmo, tuttavia, sottolineare come nel contesto comunitario la fase della costruzione normativa sembri intimamente complicarsi. Dal contatto con linguisti e traduttori, coinvolti per esigenze di lavoro nel multilinguismo istituzionale comunitario, il giurista sembra apprendere come il prodotto normativo nasca in virtù di una maggior vicinanza del rapporto tra lingua e diritto. [28] In tale contesto, è infatti più forte la percezione di una normazione che viene elaborata soprattutto attraverso un’intensa attività linguistica, dove la lingua, se pur concepita come principale strumento legislativo che veicola la volontà del legislatore, [29] necessita, diversamente dagli ordinamenti nazionali, di una forte riformulazione linguistica. Un termine giuridico può essere definito come traducibile, [30] se esiste un “ragionevole grado di isomorfismo, sia a livello di strutture dell’espressione che a livello di strutture del contenuto nelle due lingue”. [31] Nei casi in cui questa operazione non sia possibile o comunque particolarmente difficile, l’operare del traduttore sembra trasformarsi in un formante del diritto, là dove esercita quella attività di trasposizione e mediazione interlinguistica atta ad esplicitare all’interno di elaborazioni linguistiche, le formule, volutamente vaghe, che appaiono nella bozza iniziale e negli emendamenti proposti dai vari Stati membri. A prescindere dall’istituzione di appartenenza, infatti, i traduttori rappresentano i primi veri interpreti dei testi : “ad essi spetta il compito di rendere il contenuto della proposta nelle rispettive lingue ufficiali, affrontando il dilemma, se mantenere la “polivalenza” delle formulazioni non univoche, trasmettendo l’ambiguità della lingua d’arrivo oppure optare per uno dei possibili significati, con il rischio di sbagliare e di moltiplicare le divergenze”. [32] Inoltre, diversamente dalla redazione di altre tipologie di documenti dove il contenuto comunicativo può essere realizzato a testo libero e quindi secondo una terminologia che dà adito a molte libere interpretazioni, nel contesto giuridico il

processo di trasposizione è vincolato all'uso di una terminologia tecnica, fortemente ancorata al substrato giuridico nazionale. Ne consegue che, mancando un substrato giuridico di riferimento l'individuare l'esatto equivalente nella lingua di arrivo solleva maggiori problematiche. Ciò mette in luce come l'aspetto terminologico [33] rappresenti l'aspetto più delicato della produzione normativa. Nel contesto giuridico comunitario, la terminologia non riflette una fattispecie data dalla realtà comune, ma esprime dei concetti creati dal legislatore comunitario che acquistano connotazioni molto diverse a seconda del contesto giuridico culturale in cui sono applicate. Pertanto, nei casi in cui il divario tra gli ordinamenti, presenti delle incomunicabilità linguistiche forti, si cercano di colmare le lacune terminologiche attraverso un'opera di diplomazia e mediazione che "media, mutua ed avvicina le varie posizioni in seno all'Unione". [34] Pur tuttavia questa prassi tende a sviluppare delle trasposizioni sfumate o comunque espressioni basate su scelte interpretative, che rischiano a volte, di provocare una certa ambiguità linguistica [35] se non coinvolgere il formante in scelte linguistiche che presuppongono dei risvolti fortemente politici. A riprova di come il ruolo ricoperto dal traduttore perda le connotazioni del semplice mediatore linguistico, per assumere quello di creatore di "neologismi linguistici" e di forti innovazioni terminologiche, si può sottolineare come, nei casi in cui, venga meno la possibilità di trovare agevolmente l'equivalente concettuale nella lingua straniera, si verificano situazioni in cui i testi sono tradotti in base alla sensibilità ad alle scelte del singolo traduttore. Non sorprende quindi che nella pratica le versioni realizzate dalle istituzioni, spesso non risultino tra loro pienamente omologhe. [36] Quando il divario tra le lingue non consente una agevole traduzione del significato della formulazione normativa del testo di partenza in quello di arrivo, il traduttore interviene per riformulare e mediare con diverse espressioni o con parafrasi linguistiche. Questo non significa che il linguaggio comunitario nasca quale frutto di esiti meramente traduttivi. Ci ricorda Cosmai come la terminologia elaborata a Bruxelles sia "un linguaggio pensato, ragionato, limato con rispetto e dedizione, in quanto è chiara la consapevolezza che le parole dell'UE spesso assumono un

carattere vincolante o comunque di autorevolezza negli Stati membri. [37]Ciò genera nei funzionari comunitari “un forte senso di responsabilità nei riguardi dei destinatari finali dei documenti e un costante perseguire, non solo della correttezza semantica su un piano traspositivo interlinguistico, ma più in generale della chiarezza e della leggibilità”. [38]

E' proprio questa consapevolezza che ci allontana dall'idea che “la causa prima di alcune scorrette o imprecise trasposizioni della normazione comunitaria negli Stati membri, siano dovute a scelte terminologiche casuali”. [39]Siamo piuttosto invece più vicini alla conferma di una teoria che si è fatta recentemente spazio nella letteratura comparatistica [40]e che ha scosso le certezze dei giuristi, abituati da sempre a pensare che il diritto sia solo il frutto dell'interazione tra tre principali formanti : il legislatore, la giurisprudenza, la dottrina. Questa idea si riferisce alla possibilità che anche il traduttore sia qualificabile egli stesso come uno dei componenti che concorrono a creare il diritto di provenienza comunitaria. Tale opinione trova alla base una circostanza innegabile, ovvero che la produzione giuridica comunitaria non sempre consente di scindere la lingua dalla sostanza normativa [41]ed in questo senso le scelte terminologiche non presentano solo una ricaduta formale sul tessuto normativo, quanto risvolti di natura sostanziale. Spesso, infatti, l'atto di tradurre tende a trasferire un certo dualismo tecnico-politico sul testo comunitario, poiché le scelte linguistiche né quelle giuridiche sono neutre né dal punto di vista degli interessi in gioco, né dai valori coinvolti. È proprio al cospetto di un ruolo assegnato al prodotto normativo ed al suo formante, che viene sottolineato da una parte della letteratura come la figura del legislatore non possa più essere visto come il sovrano indiscusso dell'atto di redarre.

Questa affermazione si lega in particolare al fatto che “la lingua, il diritto e traduzione diventano aspetti estremamente interconnessi ed imprescindibili della produzione normativa”.⁴³Se in un contesto monolingue, “il drafting è fatto di lingua”,⁴⁴ovvero il

profilo linguistico della norma viene a rappresentare un aspetto formale di tecnica legislativa,⁴⁵ in una dimensione multilingue come quella europea, anche la traduzione, quale strumento ponte tra le lingue, sembra divenire necessariamente un aspetto connesso alla “arte di fare le leggi”.⁴⁶ All’interno del processo legislativo comunitario, è come se l’opera del traduttore “perdesse l’autonomia, che le è propria, di intervento successivo alla creazione del testo originale del quale deve cercare di rendere il significato con maggiore fedeltà”⁴⁷, per divenire parte integrante dello stesso processo normativo⁴⁸. Se, infatti, l’obiettivo fondamentale della tecnica legislativa è la realizzabilità formale o “praticabilità” del diritto, non solo come organizzazione stilistica ma anche come messa in efficacia

dei principi giuridici nella realtà sociale, allora anche lo stesso momento traduttivo può essere letto come un accorgimento tecnico destinato a rendere effettiva la norma.⁴⁹ Secondo questa prospettiva “il momento traduttivo sembra rientrare all’interno della dimensione del drafting” ;⁵⁰ là dove il traduttore arriva a ricoprire il ruolo o co-ruolo di formante e così concorrere in parte all’esercizio dell’autorità pubblica”.⁵¹ In virtù della pari forza giuridica riconosciuta a ciascuna versione linguistica, infatti, “le traduzioni sembrano acquistare un valore vincolante”⁵² e divenire momento “forte” di tecnica normativa, piuttosto che passaggio strumentale per trasformare il prodotto elaborato nelle diverse lingue ufficiali. Ne consegue che affrontare una riflessione più rigorosa sui processi di traduzione per cercare di potenziare i risultati, comporta inevitabilmente anche occuparsi della qualità del prodotto normato. La nostra analisi non può, infatti, prescindere dal fatto che nel concreto, la norma comunitaria, pur prendendo origine da una stretta e quotidiana collaborazione tra giuristi e linguisti, sembra per lo più svilupparsi nella prassi quotidiana invalsa intorno ai “tavoli di lavoro” delle istituzioni, senza che sia possibile racchiudere questo operare in una metodologia definibile a priori. Vale a dire, l’attività che giuristi e traduttori svolgono all’unisono durante le procedure legislative, sembra

rimanere una prassi comunque condizionata dalle logiche soggettive dei singoli funzionari. All'interno del sistema normativo comunitario, non si riesce a delineare una disciplina specifica che tratti il tema della trasposizione dell'atto all'interno del processo legislativo. L'attività di traduzione nella redazione multilingue, appare piuttosto, come una prassi fino a trovare un riconoscimento "semi-ufficiale" nelle linee guida prodotte dalle istituzioni.⁵³ Esistono in materia, alcuni interventi dal carattere prettamente pragmatico che dedicano parti sostanziali degli stessi alla descrizione dettagliata di metodi e regole da seguire durante l'attività di trasposizione dell'atto normativo nelle diverse lingue ufficiali⁵⁴. Questi documenti ci permettono di sottolineare come la traduzione, appaia come una prassi che sembra legittimarsi nell'ordinamento grazie alla pratica quotidiana ed a "convenzioni"⁵⁵ piuttosto che attraverso fonti normative codificate che affrontino direttamente il tema.

Gli operatori tendono a scegliere di volta in volta la soluzione linguistica del caso, producendo così una certa dinamicità e mutevolezza del profilo terminologico. Se questo modo di procedere appare da un lato confarsi alla natura dinamica del processo di continua innovazione lessicale, dall'altro, apre le porte, come già sottolineato, a problematiche linguistiche che rischiano di inficiare la qualità del diritto comunitario stesso. In effetti, tra un passaggio linguistico e l'altro, diventa inevitabile che si annidi qualche errore. Quando ciò accade, non vale applicare il principio della parità dignità formale delle versioni, perché siamo in presenza di un errore di traduzione tra la lingua di lavoro e quelle ufficiali. La presupposta identità di senso che l'ordinamento assicura tra le diverse versioni linguistiche, in base alla quale ciascun cittadino può per tanto fare "comodamente riferimento a quella confezionata nella propria lingua nazionale"⁵⁶ non sembra risolvere molte delle questioni sollevate dal plurilinguismo normativo. Non sorprende quindi che il diritto comunitario sia spesso oggetto di dure critiche sotto il profilo linguistico.⁵⁷ Vediamo allora più da vicino alcuni dei più diffusi problemi traduttivi. In particolare, le divergenze terminologiche che si

riscontrano nelle normative comunitarie, appaiono particolarmente rappresentative delle problematiche indotte uniformità linguistica sovra esposte, dove infatti, nella versione italiana la direttiva 85/577/CEE in materia di tutela di consumatori in caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali⁵⁸ e nella direttiva 94/47CE sul tema della multiproprietà⁵⁹ si constata un uso indistinto all'interno delle stesse direttive del termine "rescissione", "risoluzione" e "recesso" per indicare lo stesso concetto giuridico, nonostante le profonde differenze esistenti tra i vari istituti. In linea con gli esempi fino ad ora illustrati, si pone anche la terminologia impiegata delle disposizioni comunitarie concernenti il diritto di detrazione dell'IVA, dove, nella direttiva 77/388/CE, si può constatare una disomogeneità linguistica nel caso in cui si indichi con il termine "deduzione" il concetto corrispondente nell'ordinamento italiano di "detrazione". La difformità linguistica che viene a crearsi necessita quindi di una precisazione linguistica che uniformi, finalmente, la terminologia utilizzata dal legislatore comunitario con quella adottata dal legislatore interno italiano.⁶⁰

Una problematica diversa è invece rappresentata dai casi in cui un termine elaborato a livello comunitario viene inserito nella normativa interna senza nessuna armonizzazione. Come il caso del concetto di "trust",⁶¹ oppure di "firma elettronica",

dove il legislatore nazionale, tende ad inserire il concetto nella normativa interna senza nessuna forma di armonizzazione. Oppure da casi in cui la complessità terminologica impiegata del testo comunitario induce il legislatore nazionale ad interpretare il senso normativo della stessa producendo sfumature terminologiche che implicano a livello giuridico difformità di effetti. Come nel caso della direttiva sulla vendita ai consumatori che statuisce al n. 15 delle Premesse che : "gli Stati membri possono prevedere che qualsiasi rimborso al consumatore possa essere ridotto per tenere conto dell'utilizzo dei beni effettuato dal consumatore stesso al momento in cui gli siano stati consegnati".⁶² Tale concetto è stato recepito nel codice del consumatore, con : "le disposizioni si applicano alla vendita dei beni di consumo usati

tenuto conto del tempo del “pregresso utilizzo”, limitatamente ai difetti non derivanti dall’uso normale della cosa quindi con un’espressione estremamente complessa e piuttosto ambigua che può dar adito a diverse interpretazioni. Tra questi esempi spicca in particolare un esempio di ambiguità linguistica oggetto dal regolamento CEE n. 2092/91 in materia di sicurezza dei prodotti alimentari.⁶³Tale regolamento definisce quando un prodotto agricolo, tanto di provenienza vegetale, quanto animale, possa definirsi “biologico”. É proprio sulla base della terminologia utilizzata all’art. 2 del suddetto regolamento che identifica il prodotto ottenuto secondo parametri comunitari, appunto quelli che la scienza alimentare definisce “biologici”, che si evidenzia una certa disomogeneità terminologica a seconda del paese di produzione. Come per esempio il caso della Spagna, Danimarca e la Svezia, dove il regolamento, tradotto nelle relative lingue nazionali, utilizza il termine “ecologico” al posto dell’accezione “biologico”. In particolare nell’ordinamento spagnolo i due termini vengono così utilizzati come sinonimi, nonostante che il prodotto c.d così “ecologici”, non siano ottenuti secondo un metodo di produzione effettivamente biologico. Ne consegue che porre in commercio prodotti con l’etichettatura “bio” o “biologico”, quando non sono coltivati secondo questa particolare tipologia di coltivazione, può avere l’effetto “fraudolento” di indurre in errore i consumatori.⁶⁴Ne consegue che di fronte all’imputazione nei confronti del Governo spagnolo di “ambiguità linguistica e mancata armonizzazione del linguaggio normativo, la Corte di Giustizia sottolinea come se il reg. 2092/91 avesse voluto che la designazione dei prodotti ottenuti secondo un metodo di produzione biologica fosse sottoposta a regole identiche in tutti gli stati membri, “avrebbe dovuto imporre a ciascun Stato l’utilizzo del medesimo termine, tradotto nelle varie lingue comunitarie”.⁶⁵ Si tratta quindi di un caso estremamente importante per avvalorare come si è cercato di illustrare con questo excursus come le diversità linguistiche possano in alcuni casi pregiudicare l’applicazione uniforme della normativa comunitaria. Come è possibile considerare la versione spagnola del regolamento appena analizzata un “testo parallelo” a quelle italiana, inglese, dove il

termine è stato tradotto correntemente ? Come può essere valutata la portata di un regolamento che non può essere letto univocamente da tutti i suoi destinatari ?

Di fronte a questo panorama nasce quasi spontaneo domandarsi come la tecnica legislativa sia riuscita ad affrontare queste problematiche per inventare un nuovo modo di legiferare. Nonostante infatti, i regolamenti, le direttive e le decisioni comunitarie adottati nel pieno rispetto delle Regolamento n. 1/1958, siano considerate equivalenti sul piano della validità giuridica, viene da chiedersi nondimeno se, il pluralismo linguistico delle versioni, possa pregiudicare l'efficacia della norma stessa, nei casi in cui non riesca ad esprimere o pienamente contenere, sotto il profilo linguistico, il messaggio originale del legislatore. "Ogni atto normativo - sottolinea Vidaschi - è anzi tutto un documento fatto di parole, elaborato da un produttore e diretto a molti destinatari. A questo schema essenziale può accadere che la comunicazione risulti infelice per difetto del contenuto del documento : le parole usate trasmettano indicazioni confuse, ambigue, equivoche". Là dove si possono verificare possibili imprecisioni linguistiche tra una versione rispetto all'equivalente in un'altra lingua ufficiale è possibile ancora parlare di garanzia linguistica offerta dal sistema comunitario e quindi di un diritto comunitario effettivamente plurilingue ?

Ciò induce una riflessione più profonda sull'opportunità di "codificare un metodo"⁶⁶ e sviluppare degli strumenti capaci di praticare un "bricolage metodologico".⁶⁷ Facendo ricorso ad una interpretazione piuttosto estensiva delle parole di Sacco, ci troviamo davanti alla necessità che la traduzione "percorra l'accidentato sentiero che conduce a costruire strumenti per la traduzione"⁶⁸ sia per "condividere un possibile metodo di riferimento sotto il profilo terminologico",⁶⁹ oppure quanto meno per sviluppare uno strumento a sostegno dello studio comparativo, alla base del processo di "globalizzazione del diritto".⁷⁰ Questo approccio allo studio terminologico sembra in effetti più in sintonia con l'essenza stessa dell'organizzazione europea. Un'Unione, dove il plurilinguismo che ne è alla base, rappresenta forse un elemento ineliminabile

della stessa, in quanto coincide con il fatto che questa, al di là del tempo continua a non rappresentare una vera e propria entità, ma solo il convivere di diverse realtà istituzionali ; ovvero un'organizzazione interstatale il cui nomos è la pluralità essenziale dell'Europa.

Riferimenti

- Gallas T., *Corelazione e traduzione giuridica nella legislazione multilingue in particolare in quella comunitaria*, Quaderni di libri e riviste d'Italia, La traduzione. Saggi e documenti IV, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, V. 43, 1999, pp. 289-294
- Gambaro A., *Il multilinguismo legislativo europeo*, in Scalisi V. (a cura di), *Il ruolo della civilistica italiana nel processo di costruzione della nuova Europa : Convegno internazionale di studio nel cinquantennio della conferenza europea di Messina, per l'inaugurazione del centro Eurodip S Pugliatti, Messina 28-30 settembre 2005*, Milano, Giuffrè, 2007, pp. 203-214
- Ioratti Ferrari E., *La traduzione del diritto comunitario ed europeo : riflessioni metodologiche*, Trento, Litotipografia Alcione s.r.l., 2006.
- Mazzaresse T., *Interpretazione giuridica come traduzione : tre letture di un'analogia ricorrente*, Ars Interpretandi, 2000, pp. 171-181.
- Rossi P., *Il diritto plurilingue europeo nella prospettiva del legislatore comunitario e dell'interprete nazionale*, *Politica del diritto*, a. XXXVIII, vol. n. 1, 2007 139-147
- Sacco R., *Lingua e diritto*, in *Ars Interpretandi* n. 5, Padova, Cedam, 2000.
- Temmerman R., Kerremans K., De Baer P., *Sociocognitive terminology and Termonography*, in *Proceedings of the Journ`es d'Etudes sur le Traitement Automatique de la Langue Arabe*, Rabat, Marocco, pp. 138- 2000
- Toscani G., *Translation and law. The Multilingual context of the European Union*

Institutions. In : International Journal of Legal Information, vol. 30, 2002, pp. 288-307.

- Zaccaria G., *Tradurre e interpretare*, in *Ars Interpretandi*, 2006, pp. 197-206.
- Zaccaria G., *Testo, contesto e linguaggi settoriali nell'interpretazione giuridica*, in Mariani Marini A. (a cura di), *La lingua, la legge, la professione forense*, Giuffrè : Milano, 2003, pp. 90-102.
- Jacometti V., *Terminologia giuridica e armonizzazione del diritto europeo dei contratti - Ius poenitendi del consumatore nelle direttive comunitarie e nell'ordinamento francese*, *Rivista di diritto civile*, 2007, fasc. 5, pt. 2, pp. 561-599.

Notes

[1]

Cfr. Ioratti Ferrari E., *Lingua e diritto in Europa : multilinguismo, pluralismo linguistico e terminologia giuridica uniforme nel diritto europeo dei contratti*, *Riv. dir. pubbl. Comparato ed europeo*, IV, 2005, p. 1555.

[2]

Cfr. Vidaschi A., *Istituzioni europee e tecnica legislativa*, Giuffrè, Milano, 2001, p. 89. e Mazzocchi C., *Ethos e organizzazione di alcuni paradossi nel discorso sul regime linguistico dell'Unione europea*, in Benelli G., Tonini G. (a cura di), *Scritti in memoria di Carmen Sanchez Montero*, Dipartimento di Scienze del Linguaggio dell'Interpretazione della Traduzione, Trieste, EUT, 2004, p. 1-18.

[3]

Vi sono ordinamenti sovrani che ammettono più lingue ufficiali molte organizzazioni internazionali adottano più lingue di lavoro, ma in nessuna vige un multilinguismo così esteso. Per un maggior approfondimento cfr. Sacco R., *Les multiples langues du droit européen uniforme*, Torino, Harmanatt, 2000.

[4]

Cfr. Ferrarese M.R., *Diritto sconfinato. Inventiva giuridica e spazi nel mondo globale*, Bari,

Laterza, 2006, pp. 1-215.

[5]

Cfr. Fishman, ope cit. p. 12. Cfr. Fishman J.A., *Ethnolinguistic Democracy : Varieties, Degrees and Limits*, in *Language International*, 1993, V, p.15. Per approfondire il concetto di “democrazia si veda anche Lambert J., *Language and traslation as management problems : a new task for education*, in *Teaching traslation and interpreting*, 3, New Horizons, Third language international Conference, Elsinore, 1995, Amsterdam, J. Benjamins, 1996, pp. 263-269.

[6]

Il principio della diretta applicabilità della legislazione comunitaria rende indispensabile che il cittadino venga a conoscenza della norma in maniera diretta e non mutuata, ovvero nella propria lingua madre. “La lingua - infatti- è qualcosa di più del semplice veicolo della volontà legislativa, essa è piuttosto il grande portone attraverso il quale il diritto entra nella coscienza dei popoli”. Cfr. Ainis, M., *La lingua del legislatore*, in *Scienza e tecnica della legislazione. Lezioni*, Riv. Quaderni di Rassegna parlamentare, 2006, p. 3.

[7]

Cfr. Sentenza Della Corte di Giustizia dell’11 dicembre 2007, causa C-161/06.

[8]

“Il diritto comunitario deve necessariamente esprimersi in tutte le lingue dell’Unione ; e ciò, [...] deve valere non solo per l’espressione strettamente normativa di tale diritto, bensì anche per le sue espressioni giurisdizionali e amministrative. La dottrina della divisione dei poteri infatti insegna che i poteri sono tre, ma il diritto è uno, e identica deve essere la sua espressione”. Intervento di Fiumara O. Avvocato generale dello Stato, *Aspetti giuridici del multilinguismo, Le lingue d’Europa patrimonio comune dei cittadini europei*, in *Atti del Convegno tenuto a Firenze, 3-4 luglio 2007*, a cura di C. Robustelli e M. Benedetti, Firenze, Accademia della Crusca, 2008

[9]

Cfr. Draetta D-U., *Principi di diritto delle organizzazioni internazionali*, Milano, Giuffrè, 1997, pp. 119-127.

[10]

Chiti M.P., Greco G., *Trattato di diritto amministrativo europeo*, Milano, Giuffrè, 2007, p. 1095.

[11]

Cfr. Pagano R., *Introduzione alla legistica. L'arte di preparare le leggi*, Milano, Giuffrè, 2004, pp. 99-101

[12]

“ Il multilinguismo è al centro dell'integrazione europea, essendo alla base dei diritti dei cittadini e della legittimità dell'Unione. L'Unione approva leggi che sono direttamente vincolanti per i cittadini e le aziende. Se le politiche dell'UE devono essere attuate correttamente ed avere delle dirette conseguenze sulla realtà, è necessario capirle, pertanto l'accesso alle lingue contribuisce a raggiungere questo scopo. Inoltre tutti nell'Ue sono invitati a partecipare alla sua costruzione e devono essere in grado di farlo nella loro lingua”. Cfr. Commissione Europea, *La traduzione alla Commissione : il punto della situazione due anni dopo l'allargamento*, Bruxelles, 27 aprile 2006, MEMO/06/173.

[13]

Ajani G., Rossi P., *Coerenza del diritto privato e multilinguismo*, in Pozzo B. (a cura di), *Le politiche linguistiche delle istituzioni comunitarie dopo l'allargamento*, Milano, 2006, pp. 119-139.

[14]

Sulla distinzione tra traduzione e coredazione cfr. T. Gallas, *La rédaction législative multilingue dans l'Union européenne : bilan et perspectives*, in *Législation et évaluation*, 2001, n. 3 e del medesimo Autore, *Coredazione e traduzione giuridica della legislazione multilingue*, in particolare quella comunitaria, in *La traduzione*, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1999, 135 ss. e *La rédaction multilingue dans l'Union européenne*, in *Légistique formelle et matérielle – Formal and Material Legislative*, C.-A. Morand (coordinato

da), Aix-Marseille, PUAM, 1999, p.217 ss. Contra P. Blasemann, *Übernationales Recht und Mehrspachigkeit*, in Eurorect, 1992, 55 ss.

[15]

Cosmai D., *Tradurre per l'Unione Europea. Problematiche e strategie operative*, Milano, Hoepli, 2007, , p. 13.

[16]

Cosmai D., op. cit., p. 11.

[17]

Ibidem.

[18]

Gallas T., op. cit., p. 14

[19]

Il sistema canadese, prevede che ogni progetto di legge sia affidato ad una coppia di giuristi uno anglofono, l'altro francofono, ambedue con una conoscenza perfetta dell'altra lingua, nonché dei grandi sistemi giuridici di base, il civil e il *common law*, che coesistono da secoli in Canada. Questi due legisti strutturano e redigono effettivamente in una operazione contemporanea il testo legislativo. Per maggiori dettagli cfr. Ministère de Justice, Direction des services législatifs, *L'essentiel. Lois e règlements*, Quebec, 1995.

[20]

Di questo avviso, Gambaro A., *La formazione del giurista in Europa* in *Contratto e impresa. Europa*, 2002, fasc. 2, pp. 796-804.

[21]

“Sino al 1990, circa l'80% dei testi comunitari veniva redatto originariamente in francese, nell'anno 2000, il 55% dei documenti comunitari è stato redatto in inglese, il 33,5% in francese, ed il 15% in tedesco. Gli altri sono traduzioni dell'originale”. Gambaro A., op. cit., p.

288.

[22]

Cfr. Gallas T., *Corelazione e traduzione giuridica nella legislazione multilingue in particolare in quella comunitaria*, Quaderni di libri e riviste d'Italia, La traduzione. Saggi e documenti IV, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, V. 43, 1999, pp. 289-294,

[23]

Ioratti Ferrari E., op. cit., p. 3.

[24]

Cfr. Taddei Elmi G., *L'insegnamento dell'informatica giuridica*, Riv. Iter Legis, 1999, pp. 80-94.

[25]

Vedaschi A., op. cit., p. 4.

[26]

Secondo la brillante intuizione di Vallauri (cfr. Lombardi Vallauri L., *Verso un sistema esperto giuridico integrale*, in Atti di Convegno internazionale, *Verso un sistema esperto giuridico integrale*, Firenze 1-3 dicembre 1993, V. I, Milano, Cedam, 1995, pp. 3-18) , il legista "traduce" il linguaggio politico in un linguaggio giuridico. Secondo questo orientamento nel corso della nostra indagine abbiamo tentato di trasporre questa teoria per ridefinire il ruolo del traduttore nell'iter legislativo comunitario.

[27]

Vallauri L., *Corso di filosofia de diritto*, Padova, Cedam, 1981, p. 570.

[28]

Palermo F., *Lingua, diritto e comparazione nel contesto comunitario*, Ioratti Ferrari E., op. cit., p. 136.

[29]

Ainis M., *La lingua del legislatore, Scienza e tecnica della legislazione*. Lezioni, Quaderni

della Rassegnaparlamentare, Napoli, Jovene, 2006, p. 1.

[30]

Il concetto di “traducibile” deve essere inteso secondo l’accezione di comparabile. Su questo aspetto un contributo rilevante è dato da De Groot, G.R., *La traduzione delle informazioni giuridiche*, Ars Interpretandi, 2000, pp. 135-154.

[31]

Cecioni C.G., *La traducibilità del linguaggio giuridico inglese*, in Cortese G. (a cura di), Tradurre i linguaggi settoriali. Atti del seminario di Anglistica nell’ambito del progetto strategico CNR : “I problemi di traduzione nell’Italia dell’Europa”. Università degli Studi di Torino. Facoltà di scienze politiche, 27-28 maggio 1993, Torino, Edizioni Libreria Cortina, pp. 159.

[32]

Guggeis M., *Legislazione multilingue e revisione giuridico linguistica al Consiglio dell’Unione europea*, in Ioratti Ferrari E., op. cit., p. 167.

[33]

Cfr. Gallas T., *Drafting Multilingue missione impossibile*, Ioratti Ferrari E. (a cura di), *La Traduzione del diritto Comunitario ed europeo : riflessioni metodologiche*, Trento, Alcion, 2006, p. 32.

[34]

Cosmai D., op. cit., p. 5.

[35]

Gallas T., *Aspetti politici della produzione normativa comunitaria*, in Floridia G., Orrù R. (a cura di), Meccanismi e tecniche di normazione fra livello comunitario e livello nazionale e subnazionale, Atti del convegno dell’associazione Diritto pubblico comparato ed europeo, Teramo, Università degli studi, 28-29 aprile 2006, Milano, Giappichelli, 2007, p. 19.

[36]

Cosmai D., op. cit., p. 78.

[37]

ibidem

[38]

ibidem., p. 35.

[39]

Ioratti E., Toniatti R., op. cit., p. 4.

[40]

Cfr. Ajani G., Rossi P., *Coerenza del diritto privato europeo e multilinguismo*, in B. Pozzo, *Le politiche linguistiche delle istituzioni comunitarie dopo l'allargamento*, Milano, Giuffrè, 2006, p. 134.

[41]

Gallas T., *Il diritto comunitario inteso come diritto "diplomatico" ed il suo linguaggio*, in Pozzo B. (a cura di), *Le politiche linguistiche delle istituzioni comunitarie dopo l'allargamento*, Giuffrè, 2006, p. 171.